



## **Decreto Dirigenziale n. 53 del 21/03/2011**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 2, D. LGS N. 152/06. DITTA ALTILIO MARMI DI ALTILIO VINCENZO & C. SNC, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CAGGIANO (SA), VIA CIOTTE N. 2, SEDE IMPIANTO NEL COMUNE DI CAGGIANO (SA), LOC. CANGITO AREA P.I.P..

**IL DIRIGENTE****PREMESSO:**

- che la Ditta ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo & C. snc, con sede legale nel Comune di Caggiano (SA), Via Padre Pio n. 7, Amministratore Altilio Vincenzo, nato a Caggiano (SA) il 09.04.1947 ha presentato in data 20.10.2009, prot. 900011, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito nel Comune di Caggiano (SA), Località Cangito per l'attività di lavorazione della pietra, marmo e granito;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, tenuta il 9 dicembre 2010, preso atto del parere favorevole espresso dall'Amministrazione Provinciale di Salerno, acquisito al protocollo il 01.12.2010, n. 964298, nonché del parere favorevole espresso dal Sindaco del Comune di Caggiano circa la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Inquinanti	Fase	Emissioni	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Concentrazione	Flusso di Massa
Polveri	Fase 4	E1	10.800	1,52	16,4
		E2	10.800	1,52	16,4
		E3	10.800	1,52	16,4
Silice cristallina (SiO <sub>2</sub> )	Fase 4	E1	10.800	0,23	2,46
		E2	10.800	0,23	2,46
		E3	10.800	0,23	2,46
Polveri totali	Fase 4	E1	10.800	4,56	49,3
		E2			
		E3			
Silice cristallina totali	Fase 4	E1	10.800	0,68	7,38
		E2			
		E3			

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 09.12.2010, avvenuta con nota del 13.12.2010, prot. n. 991065, nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 03/03/2011, prot. 173854, ha comunicato l'avvenuto pagamento per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R.n.750/04 e n.154/07;

- che con nota del 21.03.2011, prot. 218765 la Ditta ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo & C. snc ha comunicato che la nuova sede legale è in Via Ciotte, 2, Caggiano;

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

**VISTO:**

- la Legge Regionale 10/98

- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;

- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;

- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

### **DECRETA**

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo & C. snc, con sede legale nel Comune di Caggiano (SA), Via Ciotte n. 2, Amministratore Altilio Vincenzo, nato a Caggiano (SA) il 09.04.1947, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di Caggiano (SA), Località Cangito, area P.I.P., Lotto 13, per l'attività di lavorazione della pietra, marmo e granito, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di **vincolare** l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;

2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

6) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 E dal D.Lgs. 152/06;

- di **stabilire** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art.269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati;

- di fare obbligo alla Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo & C. snc, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- inviare copia del presente decreto alla Ditta ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo & C. snc, , all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Caggiano (SA);

- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr Antonio SETARO